

- 2) in ogni caso se il principio di proporzionalità che deve assistere ogni legittima restrizione della libertà di stabilimento e concorrenza osti ad una restrizione della libera iniziativa economica del farmacista quale risultante dalle norme sui limiti di distanza riportate al punto 1);
- 3) se gli artt. 152 e 153 del trattato CE, che impongono un elevato e prioritario livello di protezione della salute umana e dei consumatori, ostino ad una normativa nazionale quale quella dettata dagli articoli 1 della legge n. 475 del 2 aprile 1968 e 13 del d.p.r. 21 agosto 1971 n. 1275 nella parte in cui subordinano l'autorizzazione al trasferimento di sede di una farmacia da un locale all'altro, pur nell'ambito della zona assegnata, al rispetto di una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie, senza alcuna ulteriore considerazione per gli interessi degli utenti e per l'efficienza di efficiente distribuzione sul territorio di prestazioni afferenti la tutela della salute.

mente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale adeguatrice, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta;

- 2) in caso di risposta negativa al quesito 1), se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l'esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su disegni e modelli — avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale adeguatrice;
- 3) in caso di risposta negativa ai quesiti nn. 1) e 2), se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l'esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su disegni e modelli — avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia stabilita per un periodo sostanziale (pari a dieci anni);

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 16 giugno 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl

(Causa C-219/09)

(2009/C 205/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrente: Vitra Patente AG

Convenuta: High Tech Srl

Questioni pregiudiziali

- 1) se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71/CE⁽¹⁾ debbano interpretarsi nel senso che — in sede di applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro adeguatrice dell'ordinamento interno alla menzionata direttiva — la facoltà concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che — pur possedendo i requisiti per la tutela del diritto d'autore — dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anterior-

⁽¹⁾ GU L 289, p. 28

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim'Awla tal-Qorti Ċivili (Repubblica di Malta) il 17 giugno 2009 — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd u Avukat Ġenerali

(Causa C-221/09)

(2009/C 205/41)

Lingua processuale: il maltese

Giudice del rinvio

Prim'Awla tal-Qorti Ċivili

Parti

Ricorrente: AJD Tuna Ltd

Convenuti: Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd, Avukat Ġenerali